

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. del /03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. La Città Metropolitana di Firenze (di seguito denominata “Città Metropolitana”) adotta il presente regolamento a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, istituendo il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, (di seguito denominato “canone”), in sostituzione delle seguenti entrate: a) canone di occupazione suolo e aree pubbliche (già COSAP di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 7 maggio 2020; b) canone per la pubblicità stradale di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19 dicembre 2018 e modificato e integrato con Delibera del Consiglio metropolitano n.47 del 24 aprile 2019.

2. Il nuovo Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città Metropolitana, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee o giornaliere (e le esposizioni pubblicitarie) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio metropolitano e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A, B, C e D.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari dell’Ente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 819 della Legge 160/2019, combinato e disposto con l’art. 27, commi 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., il presupposto dell’applicazione del canone in capo alla Città metropolitana è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di

competenza dell'ente, quale ente proprietario della strada o gestore in forza di legge regionale; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana (e relative fasce di rispetto stradale), quale ente proprietario della strada, o in gestione della stessa, in forza di legge regionale, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio metropolitano.

7. Il canone, conformemente a quanto previsto all'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni sostituiti.

Art. 2 - Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade e nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Anche gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli art. 134 - 136 del DPR del 12/12/1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada", autorizzati ad essere collocati lungo o in vista delle strade provinciali o regionali in gestione, , sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.

5. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285. L'occupazione di tali aree è assoggettabile a canone da parte dei comuni.

6. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città Metropolitana.

7. Il canone è dovuto alla Città Metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio della Città Metropolitana.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge 160/2019, il Canone è dovuto alla Città Metropolitana dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato. Nel caso di

una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

9. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione / concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

10. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art. 1131 C.C.) del condominio.

11. Ai fini della determinazione del Canone, la viabilità di competenza del territorio dell'Ente, è suddiviso, come da allegato A al presente regolamento, nelle categorie a cui è assegnato un coefficiente di maggiorazione da applicare sulla tariffa standard. Il coefficiente tiene conto del valore economico della strada, ovvero della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle aree pubbliche.

CAPO II - APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LUNGO LE STRADE E IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE

Sezione I- Tipologia e disciplina dei mezzi pubblicitari

Art. 3- Definizione di mezzi pubblicitari.

(art. 23 C.d.s - Art. 47 D.P.R. 495/92)

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. È da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purché attinenti all'attività svolta nel luogo ove è installata. Le insegne autorizzabili dalla Città Metropolitana di Firenze possono essere su struttura propria o in aderenza agli edifici.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti

di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce “cartello” quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno o sostegni già in opera, può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo così il così detto “cavalletto o locandina rigida”, le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 100 X 140, sostegni esclusi. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici.

6. È da qualificare “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti in transito (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali e per la promozione della sicurezza stradale e quant’altro possa essere utile alla viabilità) anche tramite display informatizzati a messaggio variabile. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

7. È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, ai fini del presente Regolamento, sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”: analogamente sono considerati tali ogni struttura, con o senza ruote, installata o posta su veicoli ancorché fuori dai confini stradali.

9. Non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli collocati in aderenza ai fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A4 (cm. 21 x 29,7).

Art. 4 – Segnali turistici e di territorio

(Art. 23 C.d.S. – Art. 134 commi 2,3,5,6,7,8 D.P.R. 495/92)

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali e artigianali sono considerati pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e sono soggetti alle prescrizioni dei segnali turistici e di territorio disciplinati all'art. 134 del D.P.R. 295/1992.

2. Solo nel caso in cui l'azienda risulti non compresa all'interno di una zona (raggruppamento di due o più Ditte) industriale, commerciale artigianale e che generi/atragga consistenti flussi veicolari, pur riportando il nome e/o logo dell'attività privata, può considerarsi segnale stradale di direzione e deve essere conforme alla figura II 297 art. 134 del Reg. C.d.S. In questo caso il segnale può essere installato a discrezione dell'Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficienza della restante segnaletica ed è comunque soggetto a pagamento di canone come da allegato B al presente regolamento.

Art. 5 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

(Art. 23 C.d.S. – Art. 136 D.P.R. 495/92)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II 1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato.

2. Tali segnali possono riportare logo e/o nome dell'attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano; pertanto se l'attività ricade in centro abitato non può esserne autorizzata l'installazione.

3. I suddetti segnali se riportanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto delle distanze dai segnali stradali e dalle intersezioni di almeno 80 metri sempreché non interferiscano con la visibilità della segnaletica stradale. Rispetto alle altre installazioni pubblicitarie devono rispettare una distanza pari alla metà di quella prevista dal Reg. C.d.S. per detti impianti.

4. La Città Metropolitana ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

5. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. È consentita l'installazione su banchina stradale dei segnali di cui al presente articolo.

7. Tali segnali se riportanti logo e/o nome dell'attività privata vengono considerati segnali di servizio utile solo se apposti in un numero limite di posizioni necessarie all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non verranno autorizzate. Alla Città Metropolitana compete anche la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.

Art. 6 – Pubblicità sulle strade

1. Nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada lungo le Strade Provinciali e Regionali gestite dalla Città Metropolitana o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. In ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
3. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
5. La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su area demaniale, ovvero lungo le Strade Provinciali e Regionali gestite dalla Città Metropolitana o in vista di esse, è soggetta a concessione da parte della Città Metropolitana. La collocazione dei medesimi su area di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione.
6. Per le Strade Provinciali e Regionali ricadenti all'interno dei centri abitati, delimitati con verbale ai sensi dell'art 5 del D.P.R. n. 495/92, la competenza al rilascio delle concessioni/autorizzazioni è dei Comuni, salvo il preventivo Nulla Osta Tecnico della Città Metropolitana.
7. Per le strade Provinciali e Regionali consegnate con verbale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 495/92, ricadenti all'interno dei centri abitati la competenza al rilascio delle concessioni/autorizzazioni è dei Comuni.
8. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strade diverse o posti lungo le sedi ferroviarie sono visibili dalle Strade Provinciali e Regionali, il rilascio dell'autorizzazione/concessione da parte dell'Ente competente è subordinato al preventivo Nulla Osta della Città Metropolitana.

Art. 7 – Divieti e limitazioni

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali la pubblicità è consentita, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici la pubblicità è consentita, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla

compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela. Per alcune tipologie di mezzi pubblicitari l'autorizzazione è subordinata all'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017.

3. Sulle strade di competenza della Città metropolitana di Firenze, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nella sede stradale come definita dal Codice della strada, ad eccezione dei segnali di servizi utili di cui all'art. 136 D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495. In presenza di costruzioni fisse di cui all'art. 11, comma 2, del presente regolamento, è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento con le medesime, a condizione che questi non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 8 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari

(Art. 23 C.d.S. - art. 48 D.P.R. 495/92)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sopra richiamati, installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente cento metri quadrati, fino ad un limite di cinquanta metri quadrati.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati nei centri abitati delimitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. I segnali turistici e di territorio hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 X m. 0,25 nelle zone urbane (tab. II, 13/A del D.P.R. 495/92 e di dimensioni di m. 1,50 X m. 0,40 nelle zone extraurbane (tab. II, 14/A del D.P.R. 495/92). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei segnali per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione/concessione. Su un unico palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, oltre le quali è necessario integrare l'impianto, a cura e spese del richiedente, con un secondo palo, onde garantirne la necessaria stabilità. Ogni installazione di successive preinsegne, entro il limite massimo di sei sopra indicato, che venga richiesta dal titolare dell'Autorizzazione/concessione è soggetta alla scadenza dell'Autorizzazione/concessione originaria dell'impianto; per tali successive installazioni dovrà essere presentata apposita domanda secondo la procedura di cui all'art. 12, n. 3 copie del nuovo bozzetto nonché autodichiarazione di stabilità dell'impianto per l'intero gruppo di preinsegne che verrà ad

essere installato.

Art. 9 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

(Art. 23 C.d.S.- art. 49 D.P.R. 495/92)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, il cui accertamento rimane a totale carico del richiedente, deve essere documentato prima del ritiro dell'Autorizzazione/concessione.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà, altresì, costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, per evitare di limitarne la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,1 rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 10- Caratteristiche specifiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

(Art. 23 C.d.S. - art. 50 D.P.R. 495/92)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è

consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, né tale da provocare, comunque, abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m 15 dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione/concessione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 11 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza fuori dei Centri abitati

art. 23 C.d.S - art. 51 DPR. 495/92)

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, è consentito un limite di velocità superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 3 dal limite della carreggiata;

b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;

f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;

g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, n. 20) del D.lgs. 285/1992;

h) m. 250 prima delle intersezioni;

i) m. 100 dopo le intersezioni;

l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie.

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la

costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20) del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di installazione previsto al comma 3, lettera c), dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992 deve intendersi limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi condizioni di visibilità limitata.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, anche se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m (tre metri) dal limite della carreggiata, devono rispettare le distanze dalle intersezioni, indicate nel comma 1 del presente articolo, mentre è ammessa la deroga per tutte le altre distanze ivi riportate.

4. In deroga a quanto prescritto al 1° comma lettera a) e b) del presente articolo, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari possono essere collocati ad una distanza inferiore a 3 m dal limite della carreggiata viabile, qualora lateralmente alla sede stradale già esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, muri, di altezza non inferiore a 3 m.

5. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para pedonali, piante toponomastiche così come definiti dall'art. 47 comma 7 del D.P.R. 495/1992, in deroga alle distanze minime previste dal comma 1) del presente articolo, a condizione che la superficie del messaggio pubblicitario sia inferiore a 3 metri quadrati. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

6. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para pedonali recanti uno spazio pubblicitario con una superficie inferiore a 3 metri quadrati, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.

7. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 2 e le distanze di cui al comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

8. Fuori dai centri abitati l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli culturali oltreché per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce. La loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive alla stessa. Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di m 5,10 (cinque virgola dieci metri) dal suolo stradale misurato nel punto di maggiore quota. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a m 50 (cinquanta metri) fuori dai centri abitati ed a m 12,5 (dodici virgola cinque metri) entro i centri abitati.

9. Fuori dei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

10. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

11. Fuori dei centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500 (cinquecento metri), è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 1, lettere c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di m.100 (cento metri).

12. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i tratti di strade extraurbane per i quali, è imposto un limite di velocità inferiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere;

- b) m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali;
- c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

Fanno eccezione i tratti caratterizzati da elevati tassi di incidentalità stradale in base al rapporto statistico annuale e sull'incidentalità redatto dalla Regione.

13. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del Regolamento comunale. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

14. Le norme di cui al comma 13 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti.

15. Le distanze indicate al comma 13, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati

16. L'Amministrazione ha facoltà di concordare, ai sensi della L. 241/1990, apposite convenzioni con le quali i soggetti privati assumono a proprio carico - con le modalità prescritte - gli interventi di manutenzione, gestione ed abbellimento delle isole interne delle rotatorie, concedendo a titolo di corrispettivo la collocazione di impianti pubblicitari della dimensione massima di altezza m 0,50 e larghezza m 1, installati su idonea struttura fissa, a non meno di 3 metri dalla carreggiata stradale, in numero pari a quello dei bracci di immissione convergenti sulla stessa. L'oggetto della pubblicità deve riguardare l'attività del soggetto stipulante l'accordo.

Sezione II – Procedura per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e obblighi dei concessionari

Art. 12 – Domande per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni

1. La domanda alla Città Metropolitana per il rilascio dell'autorizzazione/concessione deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sull'imposta di bollo e deve contenere:
 - a) dati anagrafici della persona giuridica o fisica richiedente;
 - b) numero del codice fiscale o numero di partita IVA;
 - c) specifica della tipologia del mezzo pubblicitario e dimensioni del medesimo;
 - d) denominazione della strada con esatta indicazione della località interessata, della progressiva

chilometrica e del lato interessato, dx o sx;

e) durata dell'esposizione;

f) planimetria generale in scala adeguata (almeno 1:10.000) indicante l'ubicazione dell'impianto e, per ml. 300 prima e ml. 300 dopo la posizione dell'impianto, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti, la distanza dalle intersezioni o dai manufatti esistenti;

g) sezione trasversale indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata;

h) bozzetto, a colori, del messaggio pubblicitario, dell'impianto e dei singoli segnali; possono essere allegati anche più bozzetti con la precisazione del tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che non può comunque essere inferiore a tre mesi ;

i) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

j) dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile;

k) attestazione originale del versamento dei diritti di istruttoria, nell'importo determinato dal Consiglio metropolitano.

l) attestazione pagamento imposta di bollo.

Gli allegati indicati alle lettere f),g),h),i) devono essere prodotti in triplice copia, a firma di tecnico abilitato.

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio concessioni comunicherà l'avvio del procedimento informando in conformità a quanto disposto dall'art.8 della L. n. 241/1990, in merito a :

- oggetto del procedimento
- ufficio e persona responsabile del procedimento
- data entro cui deve concludersi il procedimento
- facoltà di proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 nel caso in cui la Città metropolitana non provveda a concludere il procedimento nel termine previsto
- la data in cui l'ufficio ha acquisito l'istanza
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con relativi orari al pubblico.

3. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, come definiti al punto 4 dell'art. 2, ai diritti di istruttoria si sommano i diritti di sopralluogo, nell'importo determinato dal Consiglio metropolitano.

4. Gli oneri di istruttoria/sopralluogo sono determinati annualmente e dovuti per ogni domanda presentata. In caso di domanda contestuale per l'installazione di massimo sei (6) segnali di cui all'Art.

134 D.P.R. 495/1992, e/o segnaletica di direzione, tutti posti sul medesimo impianto, è consentita la presentazione di un'unica domanda.

5. Per quanto riguarda le locandine dovrà essere presentata una domanda per ogni campagna pubblicitaria, corredata dal relativo versamento degli oneri di istruttoria.

Art. 13 – Perfezionamento delle domande

1. La domanda si considera completa quando è corredata da tutti gli elementi indicati dal precedente articolo o dagli altri eventualmente richiesti ad integrazione perché ritenuti necessari dalla Città Metropolitana.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l'autorizzazione/concessione o emesso un provvedimento di diniego motivato.

3. In caso di domande incomplete l'ufficio competente della Città Metropolitana provvede a richiedere all'interessato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, tutte le opportune integrazioni. Qualora l'interessato non provveda ad inviare le integrazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Città Metropolitana, la pratica verrà archiviata d'ufficio senza ulteriore comunicazione.

4. In caso di esito negativo, l'ufficio concessioni comunicherà i motivi di mancato accoglimento avvisando l'interessato della facoltà attribuitagli dall'art. 10-bis della legge n. 241/90 di trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Le spese di istruttoria non saranno restituite in caso di esito negativo della domanda o di rinuncia dell'interessato o di mancata presentazione delle integrazioni.

Art. 14 – Provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta

1. Gli atti di autorizzazione/concessione o di nulla osta di cui al presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente competente, o dal Funzionario appositamente delegato, nel termine indicato all'articolo precedente.

2. Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione/concessione o nulla osta si intendono subordinati, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste. L'autorizzazione/concessione è rilasciata, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dai lavori autorizzati, compresi i danni alla circolazione e ai manufatti eventualmente esistenti nel suolo, soprassuolo e sottosuolo della proprietà provinciale o regionale.

3. Al titolare dell'atto è fatto obbligo di comunicare alla Città Metropolitana, a mezzo posta certificata, l'inizio dell'attività mediante utilizzo dell'apposito stampato allegato all'atto, con indicazione del responsabile del cantiere e dei lavori, della ditta esecutrice, di un riferimento telefonico e di qualsiasi

altro dato utile per il controllo.

4. Il titolare è tenuto, inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, a conservare l'atto di Autorizzazione/concessione sul luogo dell'intervento e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale della Città metropolitana e della forza pubblica.

5. Nel caso di sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione, il titolare è tenuto ad informarne la Città Metropolitana richiedendo il rilascio di duplicato, con pagamento dei relativi oneri di istruttoria.

6. Per impianto o mezzo pubblicitario collocato in vista s'intende un posizionamento entro una distanza dal confine stradale pari a 90 metri dal limite della carreggiata stradale.

7. È in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore del confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e con qualunque mezzo. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 comma del presente Regolamento, ove non già sanzionata dalla normativa di legge.

Art. 15 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione/concessione.

1. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione/concessione /nulla osta di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Città metropolitana al momento del rilascio dell'Autorizzazione/concessione/nullaosta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione/concessione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione/nullaosta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di comunicare tempestivamente

alla Città metropolitana ogni variazione di residenza o domicilio o ragione sociale o cessione di attività.

4. Gli atti di autorizzazione/concessione e nullavista si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà della Città metropolitana di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'amministrazione. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rinvase o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto disposto al successivo comma.

5. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la presentazione degli elaborati di cui all'art. 9 ed eventuali diritti di istruttoria o sopralluogo.

6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'Autorizzazione/concessione esclusivamente con comunicazione scritta alla Città metropolitana a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di Autorizzazione/concessione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Città metropolitana, previa concessione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Art. 16 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza dentro i centri abitati delimitati con verbale.

1.

1. La domanda per il rilascio degli atti di Autorizzazione/concessione interessanti tratti di Strade Provinciali e Regionali correnti all'interno dei centri abitati, così come definiti e delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 5 del D.P.R. 495/1992, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, deve essere presentata al Comune competente, il quale emette l'atto sulla base delle proprie apposite disposizioni regolamentari e subordinatamente al nulla osta tecnico della Città Metropolitana.

2. Il nulla osta è richiesto alla Città Metropolitana, solo per i mezzi autorizzabili in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia della modulistica presente sul sito della Città Metropolitana preventivamente compilata dal soggetto richiedente e avendo cura anche di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/1992, le diverse indicazioni contenute nel proprio Regolamento.

3. Il nulla osta tecnico è rilasciato dal Dirigente competente, o dal Funzionario appositamente delegato, entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento della pratica, e viene trasmesso direttamente al Comune interessato.

4. Ai fini della vigilanza e della tutela del patrimonio stradale il Comune, all'atto del rilascio

dell'autorizzazione/concessione, provvede ad inviarne copia alla Città Metropolitana, ovvero a prescrivere al titolare tale obbligo.

5. Per le strade correnti all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti, consegnati, la competenza è in via esclusiva riservata al Comune, in quanto "Strade Comunali" a norma dell'art. 2, c. 7 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 495/1992.

6. Il nulla osta tecnico all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità di durata pari a quella dell'autorizzazione/concessione relativa.

7. La richiesta di nulla osta dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario e alla stessa dovranno essere allegati i documenti in triplice copia previsti all'art. 12, nonché la prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria e/o sopralluogo. Conclusa l'istruttoria tecnico - amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, rilascia il nulla osta tecnico.

8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Città metropolitana, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune e all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.

9. La Città metropolitana, quando sussistono i presupposti di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa, può, su richiesta dei Comuni, rilasciare un nulla osta tecnico semplificato, nel termine di 20 giorni, in presenza delle seguenti condizioni:

- che il Comune verifichi preventivamente il rispetto delle distanze minime e di tutte le altre prescrizioni previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Attuazione al Codice della Strada e dalle specifiche disposizioni contenute nelle norme nazionali e locali;

- che le aziende installatrici forniscano un'autodichiarazione attestante le verifiche eseguite sui sotto servizi presenti ed eventualmente interferenti con le lavorazioni per l'installazione dell'impianto pubblicitario;

- che l'autodichiarazione sopraindicata venga corredata da polizza assicurativa stipulata a totale copertura di eventuali danni a beni e/o impianti di terzi.

Art. 17 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

(ART. 52 D.P.R. 495/1992)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle

stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del Codice della Strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.

3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice e del presente Regolamento.

Art. 18 – Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione/concessione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione/concessione;
- d) indicazione della strada, progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'Autorizzazione/concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 19 – Esecuzione dei lavori

1. I lavori per l'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati o concessionati dovranno essere eseguiti dal titolare entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione/concessione o nel diverso termine stabilito nel provvedimento della Città metropolitana o del Comune competente, previa comunicazione formale dell'avvio dei lavori. L'eventuale proroga potrà essere richiesta per iscritto, almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

2. Ove i lavori non dovessero essere effettuati nel termine previsto senza che sia stata richiesta la proroga,

l'autorizzazione/concessione decadrà automaticamente, e le opere eventualmente realizzate oltre i termini saranno considerate abusive e sanzionate ai sensi di legge.

Art.20 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione/concessione

1. Si intende temporanea la pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo con caratteristiche di temporaneità e può essere autorizzata o concessionata per un periodo inferiore a tre mesi. Per pubblicità permanente si intende qualsiasi mezzo pubblicitario (come insegne, targhe, cartelli, ecc.) la cui installazione deve essere autorizzata o concessionata dall'Amministrazione per un periodo superiore a mesi tre e per una durata massima di 3 (tre) anni.
2. Le autorizzazioni/ concessioni “permanenti” relative ai cartelli pubblicitari (Art. 47 comma 4 D.P.R. 495/1992) possono essere rinnovate per massimo due volte. Decorsi nove anni dal rilascio della prima autorizzazione/concessione, il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso. I dati relativi alle posizioni (strada, chilometrica e lato dx o sx) che si renderanno libere, saranno resi pubblici sei mesi prima della scadenza del termine di nove anni di cui sopra. Per ciascuna posizione che si renderà così libera, si procederà all'istruttoria e al rilascio di una nuova concessione/autorizzazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Il titolare della concessione/autorizzazione in scadenza, per decorso del periodo massimo di nove anni, potrà richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione/concessione per la medesima posizione, solo nel caso in cui nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del titolo, nessun altro soggetto abbia presentato domanda.
3. Il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione/concessione, inoltrando alla Città metropolitana apposita domanda in bollo, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento dei diritti di istruttoria e/ sopralluogo e dell'imposta di bollo.. E' facoltà dell'ente richiedere una nuova presentazione delle attestazioni di cui alle lettere i) e j) dell'art.12.
4. Nel caso in cui sia richiesta una modifica del messaggio pubblicitario, l'interessato dovrà produrre quanto indicato all'art. 12 lettera h).

Art. 21 – Variazione del messaggio esposto/Modifica impianto segnaletico

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e ferma restando la durata dell'autorizzazione medesima, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro messaggio pubblicitario deve farne domanda e allegare il bozzetto del nuovo messaggio. La Città Metropolitana di Firenze rilascia l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. Trova applicazione l'art 53, comma 8 del D.P.R. n. 495/92.

2. Nel caso in cui la variazione comporti modifiche delle dimensioni o della distanza dalla carreggiata stradale, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l' autorizzazione/ concessione o emesso un provvedimento di diniego motivato da parte del Dirigente competente o del Funzionario appositamente delegato.

3. Nel caso in cui i termini previsti al comma precedente decorrano senza che sia emesso alcun provvedimento l' autorizzazione/ concessione si intende rilasciata. In tali casi, tuttavia, qualora i messaggi pubblicitari e propagandistici risultino non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs 285/1992 devono essere rimossi entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione/ concessione. In caso di inottemperanza procede d'ufficio la Città metropolitana ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

4. In caso di rimozione di segnali autorizzati ai sensi dell'art. 134 D.P.R. 495/1992, il soggetto dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana entro 15 giorni, pena la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, allegando documentazione idonea ad attestare l'avvenuta rimozione. L'amministrazione rilascia atto sostitutivo alla concessione precedentemente rilasciata. I diritti di istruttoria e sopralluogo e l'imposta di bollo sono dovuti solo qualora l'istanza comporti l'aggiunta di un ulteriore segnale e il conseguente rilascio di un atto aggiuntivo.

Art. 22 – Revoca dell'autorizzazione/ concessione

1. L'autorizzazione/ concessione è sempre revocabile o modificabile per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato dal Dirigente competente o dal Funzionario appositamente delegato.

2. Il provvedimento di revoca comporta per il titolare l' obbligo di consegnare alla Città Metropolitana l' autorizzazione/ concessione revocata e di rimuovere il mezzo pubblicitario, rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'atto di revoca.

3. La revoca dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo, senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva rimozione del mezzo pubblicitario e riconsegna alla Città Metropolitana dello spazio o dell'area occupata e l' ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. La restituzione avviene d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'interessato alla Città Metropolitana che il mezzo pubblicitario è stato rimosso ed è stata ripristinata la situazione dei luoghi.

Art. 23 – Rinuncia all'autorizzazione/ concessione

1. È riconosciuta la facoltà al titolare di rinunciare all'autorizzazione/ concessione ottenuta,

dandone comunicazione scritta, in carta semplice, alla Città Metropolitana.

2. La comunicazione di rinuncia comporta per il titolare l'obbligo di consegnare contestualmente alla Città metropolitana l'autorizzazione/concessione ricevuta nonché di rimuovere entro 10 giorni il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine che saranno indicati con apposita comunicazione.

3. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo.

Art. 24 – Decadenza dell'autorizzazione/concessione

1. L'Autorizzazione/concessione può essere ritirata dalla Città metropolitana di Firenze in conseguenza del verificarsi delle seguenti cause di decadenza:

a) reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento;

b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;

c) uso improprio del diritto di occupazione o esercizio del medesimo in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

d) mancato pagamento del canone di cui all'art. 30 nei termini di scadenza indicati;

e) mancata effettuazione dei lavori autorizzati oltre il termine dei 60 giorni senza che sia stata richiesta la proroga.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa diffida per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, dal Dirigente competente o dal funzionario appositamente delegato, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni. Il provvedimento comporta per il titolare l'obbligo di consegnare alla Città Metropolitana l'autorizzazione/concessione decaduta e di rimuovere il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabiliti dall'atto di decadenza.

3. Il mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni dal rilascio comporta la decadenza dall'autorizzazione/concessione.

4. La decadenza non dà diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione delle somme pagate.

Art. 25 – Annullamento dell'autorizzazione/concessione

1. L'autorizzazione/concessione può essere annullata dalla Città Metropolitana qualora venga riscontrato che la stessa era illegittima fin dall'origine. Tale illegittimità si configura qualora l'atto difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti previsti per esso ovvero sia stato adottato in violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

2. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato dal Dirigente competente o dal Funzionario appositamente delegato.

Art. 26 – Vigilanza

1. La vigilanza di cui all'art. 56 del D.P.R. 495/1992, intesa anche come tutela e controllo sull'uso della strada, è svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992, il quale trasmette le proprie segnalazioni alla Città Metropolitana per i provvedimenti di competenza.
2. La Città Metropolitana vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 23 del D. Lgs n. 285/1992.
3. Qualora l'ente preposto al rilascio di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non coincida con quello proprietario della strada (centri abitati con meno di 10.000 abitanti), la vigilanza di cui al comma precedente è svolta dal personale appartenente all'Amministrazione competente al rilascio delle medesime autorizzazioni.
4. La Città Metropolitana si riserva comunque di intervenire in caso di cattiva conservazione e manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari in caso di ostacolo o che possono essere di pericolo ai fini della sicurezza della circolazione.
5. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'Autorizzazione/concessione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'Autorizzazione/concessione.
6. Per i mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali o beni paesaggistici la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni, i quali trasmettono le proprie segnalazioni alla Città Metropolitana per i provvedimenti di competenza.
7. Tutti i messaggi esposti difformemente all'Autorizzazione/concessione rilasciata devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del titolare entro 8 (otto) giorni dalla diffida inviata dalla Città Metropolitana. In caso di inottemperanza, procede d'ufficio la Città Metropolitana ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini di cui ai commi precedenti, gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Città Metropolitana.

Art. 27 – Mezzi pubblicitari abusivi o pericolosi

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di Autorizzazione/concessione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada, la Città Metropolitana diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci giorni) dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Città Metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

2. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio regionale o provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel D.P.R. 495/1992, la Città Metropolitana esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Città Metropolitana.

Art. 28 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dei centri abitati lungo le Strade Regionali e Provinciali è consentita, previa autorizzazione/concessione della Città Metropolitana, fatte salve le diverse disposizioni in materia, nei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle apposite normative in vigore.

2. E' esclusa dalla previsione del presente articolo la pubblicità elettorale, per la quale si applicano le specifiche normative in materia.

Art. 29 – Procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni/concessioni

1. Sono realizzabili mediante il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/1990, gli interventi, anche non urgenti, che previo pagamento del canone, riguardino la collocazione di mezzi pubblicitari provvisori, con esposizione inferiore a 30 (trenta) giorni,) dentro e fuori il centro abitato.

2. Gli interventi s'intendono assentiti se la Città Metropolitana non emana provvedimento di diniego decorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda. Questa costituisce, dopo tale periodo, titolo autorizzativo ed è seguita, al termine dell'intervento, da una comunicazione di fine lavori. Sul titolare del titolo autorizzativo grava comunque l'obbligo di apportare le modifiche che la Città Metropolitana anche successivamente ritenga di imporre a salvaguardia della strada, della circolazione

stradale e degli interessi generali. Dette modifiche sono ad esclusivo onere del soggetto autorizzato e sono realizzate secondo tempi e modi indicati dalla Città Metropolitana.

Sezione III – CANONE ED ESENZIONI PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 30- Canone

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su area demaniale o privata, lungo o in vista delle strade provinciali o regionali di competenza, posti fuori dai centri abitati, è dovuto alla Città metropolitana per il rilascio della concessione o autorizzazione all'installazione, oltre ai diritti di istruttoria e sopralluogo, il pagamento di un canone determinato annualmente dal Consiglio metropolitano. In caso di mancato aggiornamento degli importi, i canoni restano in vigore nelle misure già determinate. Il canone è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Nel caso di più installazioni sullo stesso impianto pubblicitario, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse ed è applicato proporzionalmente alla superficie visibile del cartello pubblicitario così come definite nell'allegato B del presente Regolamento

3. La superficie da conteggiarsi ai fini dell'applicazione del canone di cui sopra viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato, all'unità di misura superiore. Per i cartelli bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per i cartelli polifacciali per superficie espositiva complessiva si considera la somma di tutte le facce disponibili.

4. Il canone è suscettibile di frazionamento in caso di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione e per effetto di revoche imposte d'ufficio dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse, intervenute durante il periodo di validità del provvedimento, computando il canone da rimborsare in mensilità a partire dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di rinuncia o di avvenuta revoca, considerando come mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione /concessione all'installazione o del suo rinnovo.

6. Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:

- la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione /concessione all'installazione o del suo rinnovo,
- le annualità successive: entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per gli importi superiori a Euro 2.000,00 è consentito rateizzare l'importo ferma restando la necessità di saldare il dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Qualora il pagamento del canone sia effettuato in un'unica soluzione per l'intera durata triennale dell'autorizzazione /concessione all'installazione o del suo rinnovo e prima della sua consegna, sarà

applicata una riduzione pari al 10% dell'ammontare del canone stesso. Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite. Qualora il pagamento del canone per la pubblicità temporanea e quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non venga effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della richiesta di pagamento, il procedimento si considererà concluso senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione e la pratica sarà archiviata d'ufficio.

8. Nell'Allegato A) al presente Regolamento è indicato per ogni strada di competenza della Città metropolitana un coefficiente che tiene conto del potenziale valore economico della stessa ai fini dell'installazione di mezzi pubblicitari. Il canone è determinato moltiplicando l'importo, quantificato come indicato nell'Allegato B, per il coefficiente relativo alla strada richiesta. Il coefficiente non si applica per le insegne e i segnali di cui agli Artt. 134 e 136 del D.P.R. n. 495/1992.

Per tutti i mezzi pubblicitari che prevedono l'occupazione di suolo pubblico, il canone viene ulteriormente incrementato di un coefficiente base pari ad 1,10 per tutte le categorie di strade.

9. Ai fini della determinazione del canone la superficie considerata viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato all'unità superiore. Il versamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all'unità di euro superiore delle frazioni decimali.

Art. 31 – Esenzioni e agevolazioni

1. Il canone non è dovuto nei seguenti casi:

-Festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, segnaletica prevista dall'Art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;

-Insegne di esercizio di superficie complessiva fino a mq. 5,00; le insegne di esercizio di superficie maggiore verranno computate per intero;

-Segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti tappe toponomastiche dei luoghi.

2. Al canone dovuto per la installazione di segnali di cui agli artt. 134 e 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che contengono messaggi pubblicitari, ed agli impianti pubblicitari di servizio, di cui all'art. 47 comma 7, dello stesso Regolamento di Attuazione, si applica una riduzione del 70% rispetto a quanto dovuto. La medesima riduzione trova applicazione con riferimento al canone dovuto dagli Enti del Terzo settore, come disciplinati dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. Sono esonerati dal pagamento del canone, oltre che degli oneri di istruttoria, gli Enti religiosi, lo Stato, gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Città Metropolitana di Firenze interviene con il patrocinio.

4. E' esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di

promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o solidale/umanitaria.

Art. 32 - Rimborso

1. Qualora risultino versate somme non dovute, il titolare del provvedimento può richiedere alla Città Metropolitana, il loro rimborso entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c, presentando istanza motivata previa compilazione della apposita modulistica presente sul sito. Alla richiesta deve essere allegata l'originale della ricevuta del versamento. Non si procede al rimborso in caso di rinuncia all'autorizzazione/concessione.

2. Sulle somme rimborsate verranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale. Non si procede al rimborso degli importi inferiori a 20,00 Euro.

Art. 33 – Sanzioni e rimozioni

1. L'esecuzione di posa in opera di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione, in assenza di autorizzazione/concessione o non conformi alle prescrizioni della stessa, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del Codice della Strada, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo o quelle del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario secondo le seguenti disposizioni.

3. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, e nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e/o del presente Regolamento, la rimozione verrà eseguita senza indugio ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada, con pronta notifica del verbale di contestazione al proprietario dell'impianto. Successivamente alla rimozione sarà trasmessa al trasgressore la nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché l'invito al ritiro presso il luogo deputato alla custodia del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l'emissione della Ordinanza-Ingunzione di pagamento a carico del trasgressore.

4. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo privato, previa pronta notifica del verbale di contestazione al proprietario del mezzo pubblicitario, verrà inviata all'autore della violazione, al proprietario o possessore del suolo privato ove risulta collocato l'impianto pubblicitario diffida, a mezzo Posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., a rimuovere a proprie spese, il predetto impianto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso il suddetto termine senza che sia intervenuta la rimozione, con pronta notifica del relativo verbale di contestazione, si provvederà, ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada, come modificato dall'art. 5, comma 2, lett. c) della L. 120/2010, a mezzo del proprio personale abilitato alle funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada. Previo invio di comunicazione, il trasgressore e il proprietario/possessore del fondo saranno informati del giorno e dell'ora in cui si provvederà alla rimozione dell'impianto pubblicitario ed al suo deposito presso il luogo deputato alla custodia. Successivamente alla rimozione si trasmetterà al trasgressore, nonché al proprietario o possessore del suolo privato obbligati in solido, la nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché l'invito al ritiro del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l'emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.

5. In ogni caso a seguito della rimozione, qualora il trasgressore, il proprietario o il possessore del terreno non abbiano provveduto al ritiro dell'impianto rimosso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della rimozione nel caso di installazione in suolo demaniale, e dalla ricezione della diffida di cui al comma 3 del presente articolo, nel caso di installazione su suolo privato, la Città metropolitana, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 comma 13 quater del Codice della Strada, come introdotto dall'art. 5 comma 2 lett. d) della L. 120/2010, potrà liberamente disporre dell'impianto rimosso.

Art. 34 – Piano di riordino ed adeguamenti

1. Il Piano di riordino dei mezzi pubblicitari viene effettuato a stralci ovvero con riferimento a singole strade, secondo l'ordine di priorità e con la tempistica stabiliti annualmente nel Piano esecutivo di gestione.
2. Il Piano di riordino inizia, per ogni singola tratta presa in esame, con il censimento dei mezzi pubblicitari installati, sia su proprietà pubblica che su proprietà privata, di qualsiasi tipologia ed anche senza titolo, attraverso:
 - a) il sistema della georeferenziazione satellitare;
 - b) il censimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale sia essa di pericolo, di indicazione e/o di prescrizione;
 - c) la mappatura dei vincoli paesaggistici e/o ambientali con specifica indicazione degli Enti titolari, con eventuale conferenza dei servizi istruttoria per definirne l'incidenza sulla pubblicità stradale.

d) l'inserimento dei dati risultanti in database informatico quale presupposto della fase operativa di ricollocazione.

3. Il censimento di cui alla suddetta lettera b) ha lo scopo di individuare, ad insindacabile valutazione dei tecnici della Direzione Viabilità dell'ente, l'eventuale segnaletica da rimuovere o traslare, al fine anche di liberare eventuali spazi utili per ricollocare impianti pubblicitari da adeguare.

4. Rispetto ai dati sopra acquisiti, il censimento individua :

- a) i mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati /concessionati e rispondenti alle norme vigenti;
- b) i mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati/concessionati, ma non più rispondenti alle norme per installazione non conforme alle prescrizioni del titolo autorizzativo/concessorio o per sopravvenute modifiche allo status dei luoghi;
- c) i mezzi pubblicitari già autorizzati/concessionati, anche con titoli temporanei, per i quali non esiste un formale atto di rinnovo pur essendo state presentate nel corso del tempo le relative istanze;
- d) i mezzi abusivi ovvero quelli per i quali l'installazione è avvenuta senza titolo autorizzativo/concessorio o per i quali non è stata presentata istanza di rinnovo del titolo venuto a scadenza.

Gli impianti abusivi sono rimossi, anche coattivamente, applicando, laddove necessario, le procedure d'urgenza.

5. Tutti i mezzi ammessi al riordino hanno pari grado a condizione che siano in regola con i pagamenti dei canoni. Nel caso in cui le posizioni disponibili siano inferiori al numero dei mezzi aventi diritto, si utilizzerà un criterio di proporzionalità, al fine di garantire a tutte le aziende uguale numero minimo di mezzi ricollocati, nel rispetto delle aziende più piccole.

6. L'assegnazione delle nuove posizioni disponibili per i mezzi pubblicitari oggetto del Piano di riordino, sarà effettuata d'ufficio, secondo il criterio di proporzionalità di cui sopra, ove necessario, e dei seguenti criteri:

- a) criterio della prossimità ovvero assegnando la posizione all'Azienda avente titolo autorizzativo /concessorio indicante la progressiva chilometrica più prossima, indipendentemente dal lato considerato.
- b) criterio dell'anzianità ovvero qualora risultino presenti più mezzi pubblicitari irregolari da ricollocare nelle posizioni disponibili, la priorità spetta ai mezzi pubblicitari autorizzati/concessionati da più tempo, seguendo l'ordine cronologico di rilascio delle autorizzazioni /concessioni dell'installazione.

Gli operatori dovranno attestare di avere verificato il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno nonché di avere effettuato o che effettueranno gli interventi necessari alla loro manutenzione. La ricollocazione di impianti pubblicitari nelle zone gravate da vincolo (paesaggistico, idrogeologico, archeologico ecc.) è subordinata alla preventiva mappatura

dei vincoli stessi da parte dell'amministrazione e alla preventiva conferenza dei servizi istruttoria con gli enti titolati. Gli adeguamenti dei cartelli o mezzi pubblicitari sono a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione/concessione.

7. È a carico degli operatori concordare nuovi nulla osta con i proprietari di fondi privati, nel caso in cui si rendano necessari spostamenti all'interno di proprietà private.

8. I mezzi pubblicitari, già temporaneamente autorizzati o concessionati e per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo o proroga o di rilascio di un titolo permanente, saranno sanati, nel rispetto della procedura e dei criteri sopra indicati. L'autorizzazione/concessione in sanatoria sarà rilasciata per la durata di tre anni decorrenti dalla scadenza del provvedimento temporaneo. Nel caso in cui, alla data del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio in sanatoria, siano già decorsi tre anni dalla scadenza del provvedimento temporaneo, la durata del provvedimento rilasciato in sanatoria sarà di tre anni, a condizione che risulti regolare il pagamento del canone dovuto per tutte le annualità pregresse.

9. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione in sanatoria, è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, ove non versati in precedenza, nonché alla presentazione da parte degli interessati:

- di una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto oggetto di sanatoria è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, che è stato correttamente mantenuto e che ancora all'attualità possiede i necessari requisiti di stabilità.

- della dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, l'assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario al mantenimento dell'impianto pubblicitario nel suo terreno.

10. Le attività di riordino di cui ai precedenti commi sono precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 alle aziende interessate. I termini del procedimento relativo, data la complessità, sono fissati in 180 giorni.

11. I mezzi pubblicitari non ricollocabili sulla strada oggetto di riordino,

- per eccedenza numerica rispetto alle posizioni utili e disponibili;
- per la presenza di insormontabili vincoli di tipo paesistico e/o ambientale;
- per accertata indisponibilità della posizione assegnata

dovranno essere rimossi dai proprietari degli impianti, salvo diversa volontà di ricollocazione degli stessi in eventuali spazi disponibili su altre strade di pari categoria.

12. I mezzi abusivi saranno sanzionati a norma del Codice della strada. Qualora sugli stessi non sia apposta alcuna targhetta identificativa della ditta installatrice, i provvedimenti sanzionatori saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività o del soggetto reclamizzato.

CAPO III – CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 35-Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti e dunque soggette a concessione le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.
3. Sono temporanee e dunque soggette ad autorizzazione le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate, per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 36- Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Città Metropolitana di Firenze - compresa la rete viaria regionale e la S.G.C. Firenze – Pisa – Livorno, nonché i tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono esclusi i tratti di strade provinciali/regionali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e consegnati ai Comuni previo verbale congiunto approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano.
3. Per i tratti di strade provinciali/regionali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e delimitati previo verbale congiunto approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano, il rilascio dei provvedimenti di concessione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Città Metropolitana.
Il nulla-osta sarà richiesto dai Comuni ai quali i cittadini avranno presentato le relative istanze, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 37- Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ovvero dal proprietario dell'area confinante con il demanio stradale oggetto di occupazione. In caso di comproprietà dovrà comunque essere indicato un unico nominativo ai fini della titolarità della concessione o autorizzazione e del pagamento del canone, fatto salvo che i comproprietari sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Sezione I- Procedure per il rilascio , il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico.

Art. 38 - Procedimento per il rilascio della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione è disciplinato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e dal vigente regolamento della Città metropolitana per la disciplina del procedimento amministrativo e deve concludersi nel termine di 90 giorni, i quali decorrono dalla data di assunzione della richiesta al protocollo generale dell'ente.

3. Fanno eccezione ai sensi del Dlgs. 259/2003 modificato dalla L. 120/2020, gli interventi per la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive. Per tali interventi il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza, altrimenti la medesima s'intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a 10 giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a 8 giorni.

4. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni è comunque subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo al periodo di utilizzo, frazionato in dodicesimi, nel caso di rilascio entro l'anno corrente di una nuova concessione/autorizzazione, oltre all'eventuale deposito cauzionale, e alle spese di istruttoria.

5. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, saranno contenute le condizioni e le prescrizioni per l'esecuzione delle opere.

6. Nell'ipotesi di domanda incompleta o qualora l'Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e sarà definitivamente archiviata.

Art. 39- Domanda di concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, alla Città Metropolitana di Firenze.

2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente (proprietario);
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada regionale o provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;
- d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità della superficie;
- e) durata dell'occupazione;
- f) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;
- g) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;
- h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso;
- i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.
- l) estremi del titolo edilizio o qualsiasi altro titolo autorizzativo dell'opera (Autorizzazioni uniche ministeriali o regionali)

3. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, dalle norme tecniche contenute nell'allegato C del presente Regolamento.

4. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo

preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

5. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo è dovuta la presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 93 comma 1 e 2 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

6. L'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dalla Direzione Viabilità, cui compete l'istruttoria tecnica delle domande, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo della polizza fidejussoria avverrà solo a seguito di esito positivo della verifica degli interventi di ripristino effettuati, dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

7. Dal deposito cauzionale sono esonerati i richiedenti la concessione di opere o attività la cui eventuale rimessa in pristino comporti una spesa stimata inferiore a € 1000,00.

8. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento dell'importo di Euro 60,00 dovuto ai sensi dell'art.405 del D.P.R. 16/12/92, N° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (diritti di istruttoria e sopralluogo). In caso di richiesta di voltura l'importo dei diritti di istruttoria è ridotto a 40,00 Euro. I pagamenti devono essere effettuati tramite la piattaforma PagoPA:

9.L'importo corrisposto per diritti di istruttoria non è rimborsabile in caso di diniego e/o rinuncia.

10.Il nulla-osta è richiesto alla Città Metropolitana direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia della modulistica presente sul sito della Città Metropolitana preventivamente compilata dal soggetto richiedente.

Art.40- Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente della Direzione competente designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

2. Il responsabile del procedimento esamina le domande sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, nonché dell'estetica e del decoro ambientale, acquisendo le istruttorie tecniche della Direzione Viabilità, cui compete esprimersi in ordine alla conformità degli interventi da concessionare o autorizzare.

Art. 41- Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione, nulla-osta o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:

a) versamento degli oneri a titolo di spese d'istruttoria e sopralluogo;

b) versamento degli oneri per il rilascio di eventuale apposito cartello segnaletico per gli accessi, in

- misura pari al costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisto;
- c) dell'eventuale polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'articolo 39;
 - d) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 58;
 - e) assolvimento, dell'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

2. I pagamenti suddetti devono essere effettuati tramite la piattaforma PagoPA.

Art. 42 - Contenuto della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
- b) codice fiscale o partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA e al REA ;
- c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
- d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
- f) espressa riserva che la Città metropolitana non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
- h) gli obblighi del titolare del provvedimento.

2. La validità temporale delle concessioni e nulla-osta varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni e nulla-osta per occupazioni permanenti che interessano strade di competenza regionale e della Città metropolitana può determinarsi in massimo 29 anni, secondo quanto disposto all'Art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Entro i 60 giorni dalla scadenza il titolare della concessione potrà formulare istanza per il rilascio di una nuova concessione.

3. L'autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

4. Nel caso di accessi, unitamente al provvedimento, verrà consegnato al concessionario l'apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il Concessionario per la consegna è tenuto a rimborsare la relativa spesa di acquisto sostenuta dall'Amministrazione.

Art. 43 - Condizioni per la realizzazione delle opere

1. Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.

Art.44- Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni, nulla-osta e autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione, nulla-osta o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione, nulla-osta o autorizzazione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Città Metropolitana di Firenze.
5. Il titolare dell'atto ha inoltre l'obbligo di:
 - a) esibire il provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione all'ufficio preposto al controllo;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata ed effettuare la manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze. In particolare tutti i manufatti installati nella carreggiata, banchina e pertinenze stradali dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza rispondendo il concessionario di ogni danno a terzi determinato dalla mancata manutenzione.
 - c) esporre il cartello segnaletico;
 - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione ed il cartello segnaletico in caso di rinuncia, scadenza, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
 - f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
 - g) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione di residenza o domicilio;
 - h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di

ottenere un duplicato a proprie spese;

i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 45- Titolarità della concessione: successione e subentro.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di voltura entro 120 giorni dalla data dell'atto di trasferimento. In difetto sarà comunque tenuto al pagamento del canone dovuto.

4. Nel caso di variazione di titolarità della concessione/autorizzazione ove siano previste modifiche alle opere assentite, chi subentra è tenuto a presentare nuova domanda di concessione ed il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisizione dell'effettiva proprietà del bene oggetto del canone. Fino a tale data il pagamento resterà a carico del precedente titolare.

5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

6. In caso di passaggio della titolarità (compravendite, successioni) ed in assenza di richiesta di lavori di modifica dell'oggetto della concessione permanente, chi subentra non è tenuto a presentare elaborati grafici, ma è tenuto a presentare apposita domanda di volturazione utilizzando la modulistica adottata dall'amministrazione, e reperibile sul sito istituzionale dell'ente. Il subentrante, sia che la sua titolarità derivi da atto di compravendita, successione od altro, è tenuto al pagamento dei canoni, anche pregressi, qualora da documentazione in possesso di questa Città metropolitana tali annualità possano essere riferite allo stesso soggetto in qualità di proprietario.

7. Il competente servizio della Città metropolitana si riserva, in caso di mancata comunicazione di variazione della titolarità dell'occupazione, di provvedere ai dovuti accertamenti necessari al fine di

individuare la titolarità della stessa, e, oltre ad effettuare le dovute volturazioni d'ufficio, a quantificare e richiedere anche gli importi dei canoni eventualmente dovuti.

Art. 46 -Revoca o sospensione della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione è sempre revocabile, da parte della Città Metropolitana di Firenze, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca, previo comunicazione di avvio del procedimento, è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.
2. La revoca della concessione, nulla-osta o autorizzazione è notificata all'interessato cui è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca, per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso. Il titolare non può vantare alcun diritto di rimborso o qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, la Città Metropolitana di Firenze può sospendere la concessione, nulla-osta o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 47- Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento, allegando l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi e dell'eventuale deposito occupazionale.

Art. 48- Decadenza della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Il titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
- b) reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nulla-osta o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- c) mancato pagamento del canone per almeno due annualità;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo del provvedimento, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza è dichiarata, previo comunicazione di avvio del procedimento, con provvedimento adottato dalla Direzione che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale provvedere alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 49- Rinnovo e proroga della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in essere.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione o del nulla-osta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con cantieri di lavoro, sia edili che stradali, anche qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto concesso o autorizzato originariamente, può essere concesso, solo previa presentazione di apposita richiesta.

Art. 50- Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, nulla-osta o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta alla competente Direzione dell'occupazione effettuata esclusivamente tramite posta certificata;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'inizio dell'occupazione. Detti interventi sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione nella misura annualmente stabilita, oltre agli oneri per diritti di istruttoria se dovuti.

3. Le società erogatrici di pubblici servizi, definite "grandi utenti" possono stipulare un'apposita convenzione per la disciplina dei rapporti sia economici che sotto il profilo delle responsabilità, per nuovi allacciamenti nonché per gli interventi d'urgenza. In tale ultimo caso devono segnalare l'esecuzione dei lavori esclusivamente tramite posta certificata, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione, alla Direzione Viabilità e all'Ufficio Concessioni e produrre entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di inizio lavori, domanda formale di concessione a sanatoria.

4. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ex art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, ferme restando l'applicazione anche delle sanzioni conseguenti il mancato rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 285/1992.

Art. 51

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 50 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate.

3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento

in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. Ove venga accertata un'occupazione abusiva, il responsabile viene diffidato all'utilizzo, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Città metropolitana ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile (condizione giuridica del demanio pubblico). Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

SEZIONE II - CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 52- Definizione del canone - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1.. Il titolare della concessione, autorizzazione, è obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto proprietario dell'immobile confinante con il demanio stradale. Nel caso di due o più proprietari dovrà essere indicato un rappresentante unico per il pagamento dello stesso, fatto salvo che i comproprietari sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 53 - Criteri per la determinazione del canone

1.L'importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) categoria delle strade, aree e spazi pubblici;
- b) entità della superficie occupata;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia della concessione;
- e) coefficiente moltiplicatore che tiene conto del valore economico della strada/area in relazione all'attività esercitata dal concessionario.

Art. 54- Distinzione delle strade

1. Ai fini della determinazione del canone, come da Allegato A, la rete stradale di competenza della

Città Metropolitana, è suddivisa in tre categorie, cui corrisponde un coefficiente moltiplicatore:

- la prima comprende strade regionali con caratteristiche specifiche (es. quattro corsie o strade dotate di svincoli a livelli sfalsati ed accessi canalizzati);
- la seconda comprende le strade regionali, non comprese nella prima categoria;
- la terza comprende le strade provinciali.

Art.55 - Criteri di misurazione delle aree soggette a canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone tutte le misure di superficie o lineari come di seguito determinate, sono arrotondate all'unità superiore:

- a) ACCESSI CARRABILI E PEDONALI: ai fini dell'applicazione del canone, la misura dell'accesso è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata tra i sostegni del varco che consentono l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla profondità dell'area pubblica modificata.
- b) TOMBATURA DI FOSSA STRADALE: superficie effettiva occupata data dal prodotto della lunghezza per la larghezza dell'occupazione.
- c) CONDUOTTURE AEREE: lunghezza in metri lineari
- d) STRUTTURE FISSE AL SUOLO O TEMPORANEE, EFFETTUATE PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE: area del suolo pubblico occupato.
- e) CANTIERI PER LAVORI DI PERCORRENZA SOTTERRANEA: si considera una superficie di occupazione pari ad una larghezza media del cantiere di lavoro di mt. 3,00 ed una lunghezza di mt. 20,00 al giorno (una sola volta - compreso il cantiere per i ripristini), salvo diversa indicazione dei tempi di esecuzione che il richiedente è tenuto a dichiarare sulla domanda di autorizzazione;
- f) CANTIERI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO A SERVIZI : mq. 20,00;
- g) CANTIERI PER ATTRAVERSAMENTI AEREI O SOTTERRANEI: larghezza minima m.3,00 -lunghezza come da richiesta;
- h) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE: area effettivamente occupata per lo svolgimento delle manifestazioni;
- i) IMPALCATURE, PONTEGGI E DEPOSITI DI MATERIALE PER CANTIERI EDILI: area del suolo pubblico occupato.
- l) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: ampiezza del fronte dell'impianto, superficie demaniale occupata e servizi offerti sia alla persona che al mezzo.

Art. 56- Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, l'importo base come individuato nell'allegato D è

moltiplicato per il coefficiente 1,10 che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art.57- Determinazione del canone

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato D.

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato D.

3. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando l'importo base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.

4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.

Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando l'importo base giornaliero per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

5. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia.

Art. 58- Aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a € 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale metropolitano.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Città metropolitana di Firenze non può essere inferiore a € 800,00.

3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende o da chiunque, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

I soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico in via mediata, tramite l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze. Il numero complessivo delle utenze è necessario alla determinazione del quantum dovuto e deve essere annualmente comunicato alla Città Metropolitana con autodichiarazione da inviare tramite PEC entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione positiva accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).

5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del Canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 4, va effettuato entro il 30 di aprile di ciascun anno con le modalità di pagamento indicate nell'avviso di pagamento e/o pubblicate sul sito dell'ente, utilizzando la piattaforma PagoPa e indicando quale causale il codice della posizione e/o altro codice comunicato dall'Ufficio competente e l'anno di riferimento del canone.

7. E' in facoltà della Città metropolitana di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.

8. E' riservata alla Direzione Viabilità si riserva la facoltà di non rilasciare nuove autorizzazioni/concessioni agli enti gestori di servizio, qualora venga accertato il mancato versamento dei canoni dovuti dagli stessi enti. Potrà quindi essere richiesta la necessaria regolarizzazione dei canoni dovuti mediante versamento degli importi ancora in sospeso, in seguito alla quale si potrà procedere così al rilascio di nuove eventuali autorizzazioni o concessioni. Tutto quanto sopra fatti salvi interventi di manutenzione delle occupazioni già preesistenti.

9. Restano assoggettate al canone le occupazioni effettuate durante le lavorazioni di posa e realizzazione dell'infrastruttura a rete che impediscono la piena fruizione della sede stradale.

Art. 59 - Occupazione per esecuzione di interventi di manutenzione stradale su pertinenze di servizio

1. L'esecuzione di interventi di manutenzione su pertinenze di servizio da eseguirsi su area interna al confine stradale con chiusura al pubblico dell'area per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento comporta la corresponsione dei seguenti importi in relazione alla categoria stradale:

– categoria 1 – strade a quattro corsie regionali o provinciali: € 1200 al giorno per occupazioni di area inferiore a mq. 1000 e a € 1800 al giorno per occupazioni di area superiore a mq. 1000

– categoria 2 – strade regionali e categoria 3 – strade provinciali: € 600 al giorno per occupazioni di area inferiore a mq. 1000 e a € 900 al giorno per occupazioni di area superiore a mq. 1000

2. Ove l'intervento sia da eseguirsi in esecuzione di atto di diffida dell'Amministrazione si applicherà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 69, co. 1 del C.d.S. una penale di importo pari a € 500 per la mancata esecuzione nel termine assegnato oltre a € 10 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Art. 60- Esenzioni dal pagamento del canone

1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto. Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto. Gli Enti di cui sopra sono esenti anche dal versamento dei diritti di istruttoria.
- b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;
- c) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Città metropolitana di Firenze al termine della concessione;
- d) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- e) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;
- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- g) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;
- h) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;
- i) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- l) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;
- m) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di

appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;

n) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;

o) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio o nulla osta;

p) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti diversamente abili che presentino copia conforme o autenticata del contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del D.P.R. 95/1992 e ss.mm.ii.. La richiesta comprensiva della documentazione necessaria deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è acquisito il requisito per l'esenzione che parte dall'anno successivo;

q) accessi carrabili oltre il primo a servizio di terreni contigui di un'unica proprietà, per l'accesso a fondi destinati ad usi agro-silvo-pastorali, aventi una larghezza massima di mt 3,00 con colture di tipo non intensivo o specializzate;

r) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricole.

2. L'esenzione del canone non si estende ai diritti di istruttoria.

Art.61- Agevolazioni

1. Alle occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n° 460/97 per le attività di natura istituzionale si applica una riduzione dell'80% del canone dovuto a condizione che le stesse risultino iscritte alla Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale dell'Entrate per la Toscana.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che pervenga espressa istanza da parte del soggetto interessato.

3. La medesima riduzione dell'80% del canone dovuto si applica per l'occupazione effettuata con lapidi commemorative, che deve sempre ed in ogni caso essere oggetto di domanda di concessione o nulla osta.

Art. 62- Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione anticipatamente all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione previo avviso di pagamento emesso dalla Città Metropolitana o dall' Agente della riscossione incaricato.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve esser effettuato in un'unica soluzione al momento del ritiro dell'atto di autorizzazione.

3. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun esercizio con le modalità indicate nella richiesta di pagamento e/o pubblicate sul sito istituzionale indicando quale causale il codice della posizione e/o altro codice comunicato dall'ufficio. Per l'esercizio 2021 il

termine di pagamento è fissato al 30 giugno.

4. I pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, corrispondenti allo stesso titolare, devono indicare esattamente la specifica delle concessioni cui si riferiscono. In difetto di tale specifica il pagamento, se parziale, sarà imputato alle concessioni di più antica data.

CAPO IV- OMESSO PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 63- Omesso o parziale pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento spontaneo del canone, di cui agli articoli 30 e 36 l'Amministrazione, direttamente o tramite l'Agente della riscossione incaricato, intraprende le azioni necessarie per la riscossione coattiva del canone, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 comma 792.

2. Il pagamento spontaneo dell'importo, oltre il termine di scadenza di cui all'art. 30 comporta, per gli utenti per i quali si abbia prova della notifica della richiesta di pagamento, una maggiorazione del canone pari al 20% (comprensivo di interessi) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 30 e del 50% (comprensivo di interessi) se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni. Oltre il 60esimo giorno la maggiorazione è pari al 100% del canone dovuto. In caso di riscossione coattiva, la suddetta maggiorazione si somma agli interessi di mora conteggiati al tasso legale, agli oneri di riscossione e alle spese di notifica ed esecutive previste dal comma 803 art. 1 della Legge 160/2019. Le maggiorazioni si applicano anche nel caso di parziale pagamento del canone, sulla quota rimasta insoluta.

3. Per gli utenti, per i quali non sia abbia prova dell'effettiva notifica della richiesta di pagamento, l'Amministrazione, direttamente o tramite l'Agente incaricato della riscossione provvede a notificare, un atto finalizzato alla riscossione dell'entrata, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 comma 792, con l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica.

4. Nel caso di cui al comma precedente, il pagamento effettuato oltre il 60esimo giorno comporta una maggiorazione del canone pari al 100%. La maggiorazione si somma agli interessi di mora conteggiati al tasso legale, agli oneri di riscossione e alle spese di notifica ed esecutive previste dal comma 803 art. 1 della Legge 160/2019. La maggiorazione si applicano anche nel caso di parziale pagamento del canone, sulla quota rimasta insoluta.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, che le somme o le maggiori somme versate e non dovute, se indebitamente versate per errore, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2948 c.c.. L'istanza dovrà contenere oltre alle generalità complete del titolare, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento in fotocopia di quanto richiesto a

rimborso. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 10,00.

Art. 64 – Sanzioni per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (fino al 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi; gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 29 comma 5 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della strada).

Art. 65- Prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

2. Non si procede al recupero dei canoni pregressi, ma esclusivamente all'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada, nel caso di accessi carrabili e pedonali dove non vi sia alcuna occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche ovvero:

a) risultino realizzati a filo con il manto stradale e manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e/o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

b) non abbiano comportato in alcun modo la sottrazione di aree all'uso pubblico, la presenza

dell'accesso e/o dei relativi manufatti (listoni di pietra o altro materiale, apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o nelle banchine stradali, riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d'ala, smussi del marciapiede).

3. Nel caso di cui al comma precedente, il canone sarà dovuto dal momento del rilascio della concessione, in conseguenza dell'adeguamento che sarà richiesto e che prevederà quale intervento minimo, la realizzazione di una zanella a doppio petto per il deflusso delle acque piovane.

Art. 66- Cancellazione canone

1. Nel caso in cui i contribuenti non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi a loro intestati, possono, previa formale richiesta, rinunciare alla concessione, chiudendo l'accesso e ripristinando a proprie spese lo stato dei luoghi.

2. L'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi è accertata dai tecnici della Città metropolitana.

Art.67- Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili.

1. Non si procede alla riscossione coattiva qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 10,00.

2. Non vengono coltivate le azioni esecutive e cautelari previste dalla normativa qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore all'importo di cui al comma precedente.

3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successivo atto della riscossione, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.

4. Il riconoscimento dell'inesigibilità è determinato con provvedimento del Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e funzionalità dell'azione amministrativa, direttamente o su richiesta del Concessionario, ove la riscossione dell'entrata sia affidata all'esterno. Per ciascuna posizione, il Concessionario o l'Ufficio competente, in caso di gestione diretta dell'entrata, prima del riconoscimento dell'inesigibilità del credito deve operare un'attività di monitoraggio dei cespiti aggredibili rinvenienti dalle banche dati pubbliche in possesso dell'Ente. I crediti in riscossione non possono essere dichiarati inesigibili prima del decorso del termine di 3 anni dalla data di affidamento al Concessionario.

5. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma precedente non emerga alcun cespito aggredibile il credito può essere dichiarato inesigibile anche prima del decorso del termine di 3 anni previsto dal comma precedente.

6. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma 4 emergano cespiti aggredibili, devono essere esperite le azioni a tutela del credito in base alla tipologia del bene oggetto dell'azione e all'importo

del credito, con privilegio alle azioni esecutive rispetto alle azioni cautelari.

7. I crediti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere dichiarati inesigibili decorsi 3 anni dall'affidamento del carico al Concessionario, senza necessità di effettuazione del monitoraggio di cui al comma 4 del presente articolo.

8. L'elenco dei crediti inesigibili è comunicato annualmente alla Direzione Servizi Finanziari e comporta l'aggiornamento delle scritture contabili dell'Ente in conformità al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011.

Art. 68 - Riscossione coattiva del canone unico

1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 per tutti gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020.

2. La rateizzazione delle somme dovute, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da comprovare debitamente all'ente, può essere concessa solo per importi superiori a € 6.000,00 e per una durata massima di trentasei rate mensili. Per importi pari o superiori a € 10.000,00 la rateizzazione dovrà essere garantita da fideiussione. In caso di rateizzazione gli interessi di mora, conteggiati al tasso legale, sono maggiorati di due punti percentuali.

3. Per gli atti emessi entro il 31 dicembre 2019, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al R.D. 639/2010 e del D.Lgs. n. 112/1999 e le penalità e sanzioni previste dalle disposizioni regolamentari vigenti fino a quella data.

Art. 69 - Funzionario responsabile del procedimento

1. Il Sindaco della Città metropolitana individua il Dirigente di servizio responsabile del procedimento di accertamento e riscossione del Canone di cui al presente Regolamento mediante il Piano esecutivo di gestione che affida allo stesso Dirigente il relativo capitolo di entrata, conformemente ai disposti del vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Dirigente responsabile può attribuire ai funzionari del servizio, aventi qualifica funzionale idonea, la responsabilità del procedimento ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione del Canone; i predetti funzionari sottoscrivono le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispongono eventuali rimborsi.

3. Per gli accertamenti tecnici e le verifiche in loco i funzionari responsabili si avvalgono degli Uffici Tecnici della Direzione Viabilità territorialmente competenti, con richiesta rivolta al Dirigente competente.

CAPO V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2, trovano applicazione anche per tutte le concessioni/autorizzazioni rinnovate o rilasciate in sanatoria, ai sensi dell'art. 34 comma 6, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. Il termine massimo di nove anni decorre dalla data del provvedimento di rinnovo o rilascio del titolo in sanatoria.

Art. 71 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.